

Decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante il Regolamento dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, come modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2017 recante l'istituzione del Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library.

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

VISTI gli articoli 12, 13, 14, da 19 a 22, e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali”;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”;

VISTO l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, ed in particolare l'articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

DECRETA

TITOLO I

ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Art.1

Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di seguito denominato ICCD, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzate alla catalogazione e documentazione dei beni culturali di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare:

a) elabora e sperimenta metodologie catalografiche che garantiscano l'univocità del processo informativo, elaborando tracciati di catalogazione in funzione delle specifiche discipline e curandone la normalizzazione terminologica, anche su richiesta del Ministro o dei Direttori generali e regionali del Ministero, nonché di Enti e soggetti pubblici e privati;

b) definisce linee guida per la programmazione delle attività di catalogazione e cura la predisposizione di intese programmatiche in coerenza con gli obiettivi fissati dal Ministro o su richiesta dei Direttori generali e regionali del Ministero;

c) unifica le metodologie di catalogazione e documentazione dei beni culturali attraverso la condivisione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (di seguito SIGEC);

d) si adopera, secondo le direttive del Segretario generale, o su richiesta dei Direttori generali e regionali del Ministero, per il collegamento delle numerose banche dati esistenti all'interno ed all'esterno del Ministero;

e) promuove ed espleta attività di aggiornamento ed addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di catalogazione e documentazione dei beni culturali dell'amministrazione periferica del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, provvedendo alla elaborazione di percorsi didattici e formativi inerenti l'intero processo catalografico;

f) svolge attività formativa nelle materie di competenza nell'ambito di corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole Università;

h) svolge attività di documentazione del patrimonio attraverso specifiche campagne fotografiche o attraverso l'incremento dei fondi di fotografia storica e di collezioni aerofotografiche;

i) promuove e organizza convegni e mostre a carattere nazionale e internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali, e sul patrimonio documentario posseduto, incrementandone la conoscenza mediante pubblicazioni;

l) raccoglie, con cadenza annuale, ed elabora dati e documentazione relativi all'attività di catalogazione svolta a livello nazionale;

m) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi.

1-bis. L'ICCD altresì cura, tramite il servizio Digital Library, il coordinamento dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia.

2. L'ICCD inoltre, sulla base di specifiche intese istituzionali tra Ministero per i beni e le attività culturali e Regioni, può predisporre la costituzione di Centri di catalogazione misti Stato-Regione, curando in modo particolare la formazione del personale che a tali centri afferisca.

3. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ICCD provvede: con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività e dalla collaborazione con soggetti pubblici e privati; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali.

Art. 2

Organizzazione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

1. L'ICCD, con sede in Roma, è ufficio dirigenziale di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero ed afferisce al Segretariato generale. Può essere diretto da un dirigente archeologo, architetto o storico dell'arte, che assume il titolo di Direttore. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'ICCD è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.

2. L'ICCD è organizzato in:

A. Servizi per la ricerca, la formazione e la diffusione delle documentazioni

Servizio per i beni archeologici

Servizio per i beni storico-artistici

Servizio per i beni etno-antropologici

Servizio per i beni architettonici e ambientali

A-bis. Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library

B. Servizi e laboratori per la raccolta, la conservazione e la produzione delle documentazioni

Archivio schede

Fototeca nazionale

Aerofototeca - Laboratorio per la fotointerpretazione e la aereofotogrammetria

Laboratorio per la fotografia

Museo/archivio della foto storica

C. Servizio raccolta ed elaborazione dati per il SIGEC

D. Servizio per la didattica e la formazione

E. Servizio pubblicazioni e Biblioteca

F. Servizio tecnico

G. Servizio amministrativo

3. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ICCD previa deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 3

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'attività e al funzionamento dell'ICCD, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del Segretariato generale.

2. Il Direttore dell'ICCD presiede la Commissione tecnica paritetica nazionale Stato - Regioni in materia di catalogazione prevista dall'articolo 7 dell'accordo Stato-Regioni, costituita in attuazione del decreto ministeriale 26 ottobre 2001.

3. Previa deliberazione del Comitato di gestione, il Direttore impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'ICCD.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore presenta al Segretario generale una relazione sull'attività svolta dall'ICCD nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Art. 4

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'ICCD.

2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'ICCD e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'ICCD a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.

3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.

4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Segretario generale.

5. E' convocato dal Direttore dell'ICCD ed è composto da cinque membri, così individuati: il Direttore stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'ICCD; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Direttore tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività dell'ICCD operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 5

Segreteria tecnica e Osservatorio per la Catalogazione

1. La Segreteria tecnica mantiene i collegamenti tra i servizi e i laboratori di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 svolgendo funzioni di staff alla Direzione. Cura inoltre la comunicazione interna ed esterna delle strategie definite dalla direzione e la promozione delle attività svolte dall'ICCD.

2. L'Osservatorio, che costituisce anche organismo di supporto alla citata Commissione tecnica paritetica nazionale, opera alle dirette dipendenze della Direzione e in relazione specifica con gli enti di coordinamento territoriale del Ministero e con gli enti regionali, ecclesiastici e universitari.

Art. 6

Servizi per la ricerca, la formazione e la diffusione delle documentazioni

1. Nell'ambito delle rispettive competenze elaborano programmi di catalogazione dei beni fissandone le metodologie e dandone informazione agli enti locali interessati; promuovono e consolidano le attività esecutive di catalogazione, curando l'unificazione dei metodi relativi; progettano e realizzano interventi relativi a speciali settori di beni culturali o ad esigenze di particolare rilievo e complessità; studiano e sperimentano all'interno di laboratori nuove tecniche di intervento con le relative tecnologie e metodologie.

2. La responsabilità dei singoli Servizi è affidata dal Direttore dell'ICCD a funzionari appartenenti all'area tecnico-scientifica, che abbiano maturato complessivamente almeno cinque anni di anzianità.

Art. 6-bis

Servizio per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library

1. Supporta il Direttore nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1-bis, e, in particolare: cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero; verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili; coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale; fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

2. La responsabilità del servizio è affidata dal Direttore dell'ICCD a funzionari del Ministero con adeguate competenze in materia.

Art.7

Servizi e laboratori per la raccolta, la conservazione e la produzione delle documentazioni

1. Provvedono alla raccolta di tutta la documentazione delle schede di catalogo, del materiale fotografico, ivi compresi i fondi storici, delle foto aeree per le quali è svolta tutta l'attività di fotointerpretazione. Il laboratorio per la fotografia, inoltre, effettua rilevamenti fotografici.

2. La responsabilità dei singoli Servizi e laboratori è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnico-scientifica.

Art. 8

Servizio raccolta ed elaborazione dati per i Sistemi informativi del catalogo

1. Cura la raccolta, validazione e implementazione dei dati catalografici afferenti al SIGEC ed agli altri sistemi informativi presenti all'interno dell'ICCD; progetta l'organizzazione dell'architettura sistemistica interna e dei collegamenti con i poli informativi delle Soprintendenze, degli Enti locali e delle Istituzioni, collegati o da connettere con il SIGEC. Ad esso fa capo la struttura che, in collegamento funzionale con i Servizi di cui agli articoli 5 e 6, definisce gli strumenti per la gestione e il controllo di qualità dei dati, produce ed armonizza gli standard catalografici, sperimenta e manutene i prodotti informatici per la catalogazione, curandone la diffusione a soggetti pubblici e privati. Opera in collegamento funzionale con gli analoghi servizi degli altri Istituti centrali e degli altri Uffici del Ministero, nonché con analoghi servizi di altre istituzioni nazionali e straniere o a carattere internazionale.

2. La responsabilità del Servizio è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnicoscienza.

Art. 9

Servizio per la didattica e la formazione

1. Cura le relazioni con le Scuole e le Università realizzando visite guidate e stage-tirocini sulle attività dei diversi settori dell'ICCD, anche con l'ausilio di sussidi didattici relativi all'intero ciclo catalografico appositamente elaborati. Attraverso specifiche convenzioni costituisce il supporto operativo per la realizzazione di docenze all'interno di corsi e master attivati da Università pubbliche e private.

2. La responsabilità del Servizio è affidata a funzionari appartenenti all'area tecnicoscienza.

Art. 10

Servizio pubblicazioni e Biblioteca

1. Cura la programmazione e la realizzazione delle pubblicazioni riguardanti le materie di competenza dell'ICCD, e in particolare quelle relative alla catalogazione e alla documentazione dei beni di interesse

archeologico, storico-artistico, architettonico e ambientale. Al Servizio è inoltre affidata la cura della Biblioteca dell'ICCD.

2. La responsabilità del Servizio è affidata a funzionari appartenente all'area tecnoscienza.

Art. 11

Servizio tecnico

1. Si occupa degli aspetti logistici, degli impianti e della manutenzione dell'edificio monumentale in cui ha sede l'ICCD. Progetta gli allestimenti espositivi per le mostre realizzate dall'ICCD e cura l'organizzazione di convegni e iniziative di promozione culturale, in Italia e all'estero, in collaborazione con i Servizi, i Laboratori e la Segreteria Tecnica.

2. Il Servizio tecnico si occupa anche delle attività di gestione dell'infrastruttura della rete informatica dell'ICCD.

3. La responsabilità del Servizio è affidata a un funzionario appartenente all'area tecnoscienza.

Art. 12

Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Direttore nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio, firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 13

Comitato di gestione

1. Presso l'ICCD è istituito un Comitato di gestione nominato dal Segretario generale e composto da:

a) il Direttore che lo presiede;

b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio;

c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Direttore, tra i responsabili dei Servizi o Laboratori;

d) un componente designato dal Segretario generale;

e) un componente designato dalla Conferenza Stato - Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'ICCD.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.

3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione della programmazione dell'attività dell'ICCD e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma in coerenza con le direttive generali del Ministro e degli altri atti di indirizzo.

4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'ICCD, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'ICCD, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore dell'ICCD.

5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Direttore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL'ISTITUTO

Art. 14

Autonomia amministrativa - contabile e risorse finanziarie

1. L'ICCD è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.

2. Le entrate pervengono

- da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
- da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria mediante reversali di incasso, effettuati dai terzi pubblici e privati.

Art. 15

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'ICCD comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 16

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo dell'ICCD sono deliberati dal Comitato di gestione.

2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni al Segretariato generale.

3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Segretariato generale.

Art.17

Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.

2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
5. Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'ICCD. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 18

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio iniziale, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'ICCD, oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Segretariato generale entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.
2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 19

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'ICCD sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo è presentato, unitamente ad una nota illustrativa, dal Direttore e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.
4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'ICCD. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 17, dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 20

Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'ICCD è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese imprevedute che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 21

Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'ICCD sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si potrà far fronte:
 - con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
 - con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
 - mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 22

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
3. In particolare, compete al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
 - a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'ICCD per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
 - b) riscuotere i proventi derivanti all'ICCD dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento designato all'ICCD o ad esso affidato per scopi particolari;
 - c) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;
 - d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'ICCD o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative devono essere autorizzate dal Direttore. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Direttore. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art. 23

Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

Art. 24

Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'ICCD appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso gratuito all'ICCD stesso.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Direttore. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 ott. 2008

IL MINISTRO